

# CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza **135/1994** (ECLI:IT:COST:1994:135)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **CASAVOLA** - Redattore: - Relatore: **GRANATA**

Camera di Consiglio del **09/03/1994**; Decisione del **25/03/1994**

Deposito del **13/04/1994**; Pubblicazione in G. U. **20/04/1994**

Norme impugnate:

Massime: **20530**

Atti decisi:

N. 135

## SENTENZA 25 MARZO-13 APRILE 1994

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA; Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;

ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 51 e 69 della legge 25 giugno 1865, n. 2359 (Espropriazioni per causa di utilità pubblica) promosso con ordinanza emessa il 29 aprile 1993 dal Tribunale di Genova nel procedimento civile vertente tra l'amministrazione dei beni culturali e ambientale e Navone Gerolamo ed altri, iscritta al n. 476 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Udito nella camera di consiglio del 9 marzo 1994 il Giudice relatore Renato Granata;

### *Ritenuto in fatto*

1. - Nel corso del giudizio promosso dall'Amministrazione dei beni culturali e ambientali - in favore della quale era stata disposta l'occupazione provvisoria di un terreno al fine di eseguire lavori di scavo in zona archeologica - contro Navone Gerolamo ed altri, proprietari del terreno, per la determinazione della giusta indennità di occupazione quantificata (in misura ritenuta eccessivamente elevata) dal perito nominato dal Prefetto di Savona, l'adito Tribunale di Genova ha sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale degli artt. 51 e 69 legge 25 giugno 1865 n. 2359 nella parte in cui non riconoscono anche alla P.A., che proceda all'occupazione provvisoria di un'area, il diritto di opporsi alla stima dei periti avente ad oggetto l'indennità dovuta al proprietario in ragione dell'occupazione del suo fondo per sospetta violazione del principio di parità di trattamento (art. 3 Cost.) e del diritto di difesa (art. 24 Cost.).

Osserva in particolare il tribunale rimettente - esaminando l'eccezione, proposta dai convenuti, di difetto di legittimazione attiva dell'Amministrazione attrice - che ex art. 51 cit. (richiamato dal successivo art. 69) è consentito opporsi alla valutazione peritale unicamente ai proprietari che subiscono l'occupazione, ognuno dei quali - secondo il tenore letterale della disposizione - può proporre avanti l'Autorità giudiziaria competente le sue istanze contro la stima fatta dai periti e contro la liquidazione delle spese; quindi possono dolersi della stima solo i privati e non anche l'Amministrazione occupante, sicché quest'ultima nel giudizio promosso sarebbe priva di legittimazione.

Ciò però contrasta con il principio di eguaglianza (art. 3 Cost.) e la garanzia di tutela giurisdizionale (art. 24 Cost.) riconosciuta a tutti i soggetti nel nostro ordinamento, compresa anche la P.A.; come i privati - rileva conclusivamente il tribunale rimettente - possono agire innanzi all'A.G.O. pretendendo di ottenere il giusto indennizzo per la privazione totale o parziale del loro diritto di proprietà, così anche la P.A. occupante (o espropriante) - che, mediante l'espletamento della procedura ablatoria, non persegue un fine speculativo, bensì un interesse pubblico - deve poter contestare in giudizio una stima viziata per eccesso.

### *Considerato in diritto*

1. - È stata sollevata questione incidentale di legittimità costituzionale - in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - degli artt. 51 e 69 legge 25 giugno 1865 n. 2359 (Espropriazioni per causa di utilità pubblica) nella parte in cui non riconoscono anche alla P.A., che proceda all'occupazione provvisoria (o all'espropriazione) di un'area, il diritto di opporsi alla stima dei periti relativa all'indennità dovuta al privato in ragione dell'occupazione (o dell'espropriazione) del suo fondo per sospetta violazione del principio di parità di trattamento e del diritto di difesa atteso che ingiustificatamente solo il privato, proprietario del fondo occupato, può agire in giudizio per dolersi della inadeguatezza (per difetto) della determinazione dell'indennità suddetta, mentre non è azionabile la simmetrica pretesa della P.A. occupante (o espropriante) che lamenti l'erroneità (per eccesso) della medesima determinazione.

2. - La questione non è fondata perché muove da un'inesatta premessa interpretativa, contraddetta dalla giurisprudenza, ancorché non recente, formatasi in ordine allo specifico punto della legittimazione all'opposizione alla stima dell'indennità di occupazione.

Ed invero l'art. 69 cit. - reso applicabile nella fattispecie dall'art. 43 legge 1 giugno 1939 n. 1089 (che specificamente disciplina l'occupazione degli immobili per eseguire ricerche archeologiche) - prevede che contro la stima del perito avente ad oggetto l'indennità per occupazione temporanea è ammesso "richiamo" (id est opposizione) all'Autorità giudiziaria nei

termini e nei modi stabiliti dal precedente art. 51, che parallelamente riguarda l'indennità espropriativa. Tale disposizione - dopo aver prescritto al primo comma che il decreto espropriativo deve, a cura dell'"espropriante", essere notificato "ai proprietari espropriati" - prosegue al secondo comma stabilendo che "ognuno di essi" può proporre opposizione avverso la stima dei periti; aggiunge poi che l'atto di opposizione deve essere intimato (id est notificato) tanto al Prefetto quanto all'"espropriante".

Orbene nell'interpretazione strettamente letterale del giudice rimettente questa specificazione in ordine alle formalità della notificazione dell'atto di opposizione varrebbe a chiarire la portata del termine "ognuno di essi", con cui esordisce il secondo comma, nel senso che la disposizione si riferirebbe esclusivamente ai proprietari espropriati, ancorché nel comma precedente sia menzionato anche l'ente espropriante.

Ma, anche se la formulazione testuale della norma potrebbe forse offrire argomento in favore di una tale lettura (forzatamente) riduttiva, essa è comunque smentita dalla giurisprudenza della Corte di cassazione formatasi già in epoca risalente (sentenze n. 3392 del 1931, n. 1660 del 1935) che ha espressamente riconosciuto la legittimazione dell'espropriante a proporre opposizione alla stima eseguita dal perito, non potendo dalla specificazione sulle formalità della notifica desumersi "la esclusione di un diritto, che deriva dai principi" (in epoca più recente Cass. n. 6618 del 1991 ha poi riconosciuto che anche l'espropriante può proporre opposizione davanti alla Corte d'appello avverso la stima dell'indennità provvisoria nell'ambito della procedura espropriativa ex legge n. 865/71).

Tale orientamento è poi pienamente coerente con la giurisprudenza di questa Corte in tema di opposizione alla determinazione dell'indennità di espropriazione e di occupazione ex lege 22 ottobre 1971 n. 865, la quale ha affermato in particolare che "il principio del giusto indennizzo .. deve essere operante, in base all'art. 42, comma 3, Cost., non soltanto nei confronti dei soggetti passivi dell'espropriazione, ma anche dei soggetti che la promuovono e che, di conseguenza, hanno un interesse a ché l'indennizzo non travalichi la giusta misura prescritta dalla norma costituzionale" (sentenza n. 365 del 1992; inoltre, in senso conforme, v. anche sentenza n. 173 del 1991).

Pertanto, sussistendo già in favore dell'ente occupante la tutela giurisdizionale che il giudice rimettente richiede per conformare la normativa censurata ai parametri evocati, la questione va dichiarata non fondata.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara* non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 51 e 69 legge 25 giugno 1865 n. 2359 (Espropriazioni per causa di utilità pubblica) sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Genova con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1994.

Il presidente: CASAVOLA

Il redattore: GRANATA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 13 aprile 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

---

*Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).*

*Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.*